

Articolo 1. (Rifugiati).

Il ritiro della riserva geografica, posta dall'Italia al momento della ratifica della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 28 luglio 1951, avvenuta con legge 24 luglio 1954 n. 722 e il conseguente riordino delle procedure e degli organi per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, avvenuto con DPR n. 136 del 15 maggio 1990, il riconoscimento di uno speciale status di profugo ai cittadini provenienti dalla Somalia e dai paesi della ex-Jugoslavia (decreti interministeriali del 21-9-1992 e dell' 8-1-1993 e legge 390/92), hanno notevolmente ridotto il numero effettivo dei nuovi richiedenti asilo e dei rifugiati in Italia.

Nel corso del 1996 sono state presentate alla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato 675 richieste, il 61,03% in meno rispetto all'anno precedente. La notevole flessione delle richieste di riconoscimento può essere parzialmente spiegata dalla possibilità offerta a cittadini somali e provenienti dalla ex-Jugoslavia di usufruire di permessi di soggiorno per motivi umanitari. Un'ulteriore spiegazione può essere individuata nella velocizzazione delle procedure di riconoscimento che riducendo i tempi di attesa scoraggia la presentazione di domande a fini strumentali. Una terza spiegazione può essere individuata nella possibilità di regolarizzazione offerta dal decreto legge 489/95 e successive reiterazioni, di cui potrebbero aver usufruito anche alcuni profughi.

Il 50,52% dei richiedenti asilo proviene dall'Africa, il 35,26% dall'Asia e appena lo 0,59% dall'America centromeridionale; il restante 13,63% da paesi dell'Europa dell'est. Rispetto all'anno precedente si è verificato un consistente aumento (12,2%) dei richiedenti asilo provenienti dall'Africa, che sono passati dal 38,3% dell'anno precedente ai valori attuali. Quasi lo stesso aumento percentuale (12%) si è verificato a proposito dei cittadini provenienti dai paesi asiatici. Ai suddetti aumenti si contrappone la sensibile diminuzione (-23%) dei cittadini provenienti da paesi dell'Europa dell'est.

Articolo 2. (Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato).

Il presente articolo elenca, al comma 1, i motivi per i quali è consentito l'ingresso in Italia: turismo, studio, lavoro subordinato e autonomo, cura, familiari e culto. Ai commi 3, 4 e 5 prevede inoltre l'emanazione di decreti annuali per la programmazione di flussi di ingresso in Italia in considerazione delle esigenze dell'economia nazionale, della pressione migratoria, delle concertazioni in sede comunitaria.

Per la conoscenza delle modalità attuative di tale articolo si rimanda agli allegati alla prima Relazione al Parlamento sull'attuazione del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito con

modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 in tema di "Ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia" dell'on. Rosa Russo Jervolino (febbraio 1991), e ai precedenti decreti annuali per la determinazione dei flussi (decreto interministeriale 11/11/ 1990, 20/12/1991, 8/1/1993, 16/12/1994, 15/9/1995, 27/12/1996) come previsto dal comma 3, oltre che al decreto interministeriali per la regolarizzazione dei cittadini Somali e alla legge 390/92 per la regolarizzazione dei profughi provenienti dalla ex-Jugoslavia.

La progressiva stabilizzazione del fenomeno dell'immigrazione, e il consolidarsi di prassi sperimentate per l'ingresso in Italia hanno vanificato l'esercizio della programmazione dei flussi. Ormai da alcuni anni infatti il decreto dei flussi non fa che riproporre le stesse modalità di ingresso e le stesse procedure (art. 8, legge 943/86, ricongiungimenti familiari e motivi umanitari). Per il 1996 in particolare il decreto dei flussi che avrebbe dovuto regolamentare gli ingressi nel corso di questo anno è stato emanato il 9 dicembre dello stesso anno. Un atto dovuto, la cui efficacia è però stata nulla. I ritardi sono imputabili oltre che a cambiamento del Governo, anche alla difficoltà per le amministrazioni, così come sono attualmente organizzate, di far fronte ad un compito che richiede una maggiore consapevolezza del fenomeno, una maggiore capacità di programmazione, e, quindi, la disponibilità di strumenti di analisi come una banca dati con requisiti di scientificità e con dati relativi ai vari aspetti del fenomeno migratorio tra loro comparabili. Questo comporta la previsione di risorse specifiche per lo svolgimento di questa funzione, l'individuazione di un ufficio con ruolo di coordinamento e con capacità di elaborazione, la definizione di precise responsabilità e compiti di informazione di ciascuna amministrazione.

Nel corso dell'anno 1996 gli ingressi sono stati regolamentati tuttavia tenendo conto dei decreti degli anni precedenti: 16.619 ingressi per lavoro (art. 8, 943/86) e 18.669 ingressi per ricongiungimento familiare.

Secondo i dati del Ministero del Lavoro sono stati autorizzati al lavoro per l'ingresso in Italia (art. 8 943/86) 16.619 stranieri non appartenenti alla comunità europea. Gran parte di queste autorizzazioni riguardano forme di lavoro stagionale nell'agricoltura. Se si guarda con più attenzione la disaggregazione di questi dati, si nota che 12.208 autorizzazioni sono a tempo determinato, e di queste 8.725 nel settore dell'agricoltura. L'altro settore interessato in modo particolare dagli ingressi sulla base dell'art. 8, legge 943/86 è quello del settore dei servizi (6.812 ingressi di cui 2.591 per lavoro domestico, 3.353 per impiego nei pubblici esercizi, 11 come infermiere professionale e 857 per altre attività).

Le autorizzazioni all'ingresso per ricongiungimento familiare, secondo il Ministero dell'Interno, sono state nel corso del 1996, 18.669, di cui il 20.8% da paesi europei, il 51.0% dall'Africa, il 22.3% dall'Asia e il 5.7% dall'America centromeridionale, e lo 0.2% da altri paesi.

Gli ingressi per motivi umanitari, dopo il grande afflusso dai paesi della ex-Jugoslavia avvenuto nel corso del 1995, si sono ridotti notevolmente, tanto che, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 1996 è stato revocato lo stato di emergenza dichiarato in data 19 maggio 1992 per fronteggiare l'eccezionale pericolo derivante dal massiccio esodo delle popolazioni provenienti in particolare dalla Bosnia-Erzegovina. mentre, in considerazione del lento ritorno alla normalizzazione in questi paesi, un successivo decreto-legge 5 agosto 1996, n. 412, reiterato fino ad ottobre dello stesso anno, quindi trasformato nel disegno di legge n. 1528, veniva stabilito di garantire per ulteriori tre anni l'assistenza agli sfollati presenti in Italia.

Per effetto degli articoli 8 e 10 del decreto legge 489/95 del 1995 e successive reiterazioni, nei quali era prevista la possibilità di regolarizzazione per motivi di ricongiungimento familiare o di lavoro subordinato per stranieri già presenti sul territorio dello stato entro il 31 marzo del 1996, i dati sugli ingressi sono in questo anno più ridotti rispetto al passato e non spiegano l'aumento dei permessi di soggiorno previsti per lo stesso motivo.

Articolo 3. (Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera).

Il respingimento alla frontiera riguarda, come indica il comma 5 dell'art., gli stranieri privi di documenti e del visto, che siano già stati espulsi dal territorio dello Stato, che siano segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonché gli stranieri che siano manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia.

Nel corso del 1996 sono stati respinti 54.134 cittadini stranieri, di cui 35.990 alle frontiere terrestri, 11.032 alle frontiere marittime e 7.112 alle frontiere aeree. Il 50% dei respingimenti riguarda cittadini extracomunitari provenienti da 10 paesi:

ex-Jugoslavia	5.179
Polonia	4.673
Albania	3.443
Romania	3.163
Senza documenti	3.133
Marocco	2.591
Croazia	1.964

Turchia	1.520
Algeria	1.396
Repubblica Ceca	1.360

Nel corso del 1996 inoltre la polizia di frontiera è stata impegnata in azioni di contrasto dell'immigrazione clandestina che ha portato alla individuazione di 17.051 tentativi di ingresso clandestino. Si è notato nel corso del 1996 una riduzione, rispetto agli anni precedenti, dei tentativi di ingresso senza essere in possesso dei requisiti, ed un aumento dei tentativi di ingressi clandestini.

Articolo 4 (Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato)

Alla data del 31 dicembre 1996 erano presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno 943.530 cittadini provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea. Rispetto alla stessa data dell'anno precedente si registra un aumento di 116.114 unità imputabili più all'effetto della regolarizzazione (decreto legge 489/95 e successive reiterazioni) che a nuovi ingressi regolari. Ciò è confermato dal fatto che le due voci che hanno registrato una maggiore impennata sono stati i permessi di soggiorno per lavoro subordinato (art. 10, decreto legge 489/95) e i permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare (art. 8, decreto legge 489/95), che al 31/12/1996 raggiungevano rispettivamente 451.346 unità (con un incremento del 50% rispetto al 31/12/1995) e 165.538 unità (+14,7%). Alto rimane il numero degli iscritti alle liste di collocamento (107.053), con un aumento di 4.277 persone rispetto alla fine del 1995 (Tabella 1).

Le donne sono 399.862 e rappresentano il 42,3% degli immigrati regolari. La gran parte della loro presenza è costituita da donne con permesso di soggiorno per lavoro subordinato (36% contro il 56,5 degli uomini) e per ricongiungimento familiare (33% contro il 6,1% degli uomini).

La comunità più numerosa è quella dei cittadini del Marocco con 119.481 presenze, seguita da quella dei cittadini dell'Albania che, nonostante il forte incremento nel corso dell'anno - intorno al 50%- contano 63.967 presenze - circa la metà dei marocchini, dai cittadini delle Filippine con 57.071 presenze per il 67% femminile, e, in ordine decrescente, degli Stati Uniti, della Tunisia della Jugoslavia, del Senegal etc. (tabella 2).

TAB. 1 Stranieri non appartenenti all'unione europea segnalati per soggiorno in Italia

(31/12/1996)

Motivo del soggiorno	uomini	donne	totale
attesa adozione	3.461	4.022	7.483
affari	2.049	840	2.889
richiesta asilo	857	235	1.092
asilo politico	1.884	922	2.806
lavoro autonomo	19.656	4.710	24.366
lavoro	307.338	144.008	451.346
motivi famiglia	33.039	132.499	165.538
motivi	1.968	995	2.963
iscrizione	81.762	25.291	107.053
motivi	19.276	21.629	40.905
residenza	7.696	11.457	19.153
motivi	34.002	17.321	51.323
motivi di	16.110	14.203	30.313
turismo	8.293	18.075	26.368
altro	6.277	655	6.932
			0
TOTALE	543.668	399.862	943.530

Fonte: Ministero dell'Interno

**TAB. 2. Stranieri non appartenenti all'Unione Europea soggiornanti in Italia
per sesso e nazionalità
31/12/1996**

paese	uomini	donne	totale
Marocco	95.562	23.919	119.481
Albania	46.266	17.701	63.967
Filippine	18.653	38.418	57.071
Stati Uniti	19.235	35.417	54.652
Tunisia	37.572	7.249	44.821
Jugoslavia	28.244	16.015	44.259
Senegal	30.229	1.641	31.870
Romania	14.177	17.501	31.678
Cina popolare	16.576	12.497	29.073
Polonia	9.280	18.096	27.376
Sri Lanka	15.279	9.649	24.928
Egitto	19.570	4.215	23.785
Peru'	6.527	15.211	21.738
Brasile	5.809	14.078	19.887
India	12.035	7.382	19.417
Croazia	10.465	8.398	18.863
Macedonia	13.594	2.825	16.419
Ghana	10.715	5.664	16.379
Somalia	3.805	7.448	11.253
Nigeria	5.422	5.807	11.229
Bangladesh	10.292	856	11.148
Totale parziale	429.307	269.987	699.294
%	79,0	67,5	74,1
TOTALE	543.668	399.862	943.530

Fonte: Ministero dell'interno

Da questa tabella si può desumere che le comunità più numerose (con più di 10.000 persone) rappresentano da sole il 74,7% degli immigrati presenti nel nostro paese. La parte restante (25,6%) è costituita da cittadini provenienti da almeno 170 paesi. Vi sono quindi due importanti elementi da sottolineare: da un lato il rafforzamento di alcune comunità presenti da più lungo periodo, che in questo particolare momento del ciclo migratorio diventano più numerose per l'arrivo di familiari e per la regolarizzazione di stranieri presenti illegalmente o irregolarmente, dall'altro la complessità di un fenomeno costituito da oltre 200 comunità da cui deriva la difficoltà di stabilire con tutte le relazioni costruttive per una migliore informazione sui loro doveri e una maggiore tutela dei loro diritti.

Rispetto al 1995, le comunità più numerose sono anche quelle che hanno registrato il maggior incremento, molto probabilmente per effetto della regolarizzazione. Sono infatti aumentati di 29.261 unità i Filippini, 25.044 i Marocchini, 13.650 gli Albanesi, 11.713 i Peruviani, 7.917 i Senegalesi, 7.566 i Cinesi, 7.165 i Rumeni, 5.607 gli immigrati dal Bangladesh. Si rileva invece una diminuzione della presenza dei Somali, molti dei quali emigrati in altri paesi europei o in Canada o negli Stati Uniti, e dei cittadini dalla ex-Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina), ritornati in patria.

La composizione per sesso varia da comunità a comunità, anche se, molto lentamente, si sta affermando una tendenza alla complementarietà dei due sessi. Le comunità caratterizzate dalla presenza femminile sono quelle provenienti da: Perù (70%), Filippine (67%), Polonia (66%), Somalia (66%). Le comunità che hanno invece una forte prevalenza di uomini sono quelle provenienti da: Senegal (94%), Bangladesh (92%), Marocco (80%), Albania (72%).

A livello nazionale la presenza degli stranieri con regolare permesso di soggiorno rappresenta l'1,6% della popolazione residente.

A livello territoriale si rileva che la regione con il maggior numero di immigrati è il Lazio (185.196), seguita dalla Lombardia (182.011), con un rapporto sulla popolazione residente pari rispettivamente a 3,6% e 2,0%. Le città che hanno in assoluto il maggior numero di stranieri sono Roma (167.803) e Milano (104.969).

Rispetto al 1995, si rileva un incremento medio nazionale del 14,0%, che ha i punti di maggiore crescita in: Calabria (52,7%), Puglia (51,2%), Piemonte (46,2%), Basilicata (45,0%), Liguria (38,8%), Campania (27,3%), Sardegna (26,0%) e Sicilia (25,6%).

Tab. 3 Stranieri non appartenenti all'Unione europea soggiornanti in Italia per sesso e regione
31/12/1996

Regione	uomini	donne	totale	var. % 96/95
Valle d'Aosta	1.385	811	2.196	18,70
Piemonte	37.649	25.210	62.859	46,22
Lombardia	106.743	75.268	182.011	-5,16
Liguria	12.034	10.096	22.130	38,82
Trentino Alto Adige	15.066	7.775	22.841	22,15
Veneto	47.344	32.115	79.459	23,81
Friuli	14.628	13.802	28.430	4,65
Venezia				
Giulia				
Emilia	44.534	27.549	72.083	19,90
Romagna				
Toscana	31.785	29.011	60.796	17,05
Umbria	8.805	7.547	16.352	-18,13
Marche	11.268	8.447	19.715	22,62
Lazio	99.048	86.148	185.196	7,64
Abruzzo	10.420	7.031	17.451	23,09
Molise	631	623	1.254	21,98
Campania	28.643	25.921	54.564	27,33
Basilicata	1.638	738	2.376	44,97
Puglia	15.880	10.314	26.194	51,20
Calabria	10.087	5.564	15.651	52,69
Sicilia	40.447	22.464	62.911	25,62
Sardegna	5.633	3.428	9.061	26,00
Italia	543.668	399.862	943.530	14,03

Fonte

Ministero dell'Interno

Il diritto all'istruzione appare solennemente affermato dal nostro ordinamento giuridico, sia a livello costituzionale (art.34) sia in numerosi atti internazionali ratificati dall'Italia (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art.26; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 2; Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, art. 13; Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'assemblea dell'ONU nel 1959; Convenzione OIL n. 143; Convenzione UNESCO sull'eliminazione delle discriminazioni in materia di insegnamento, ratificata con legge n. 656/1966; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, art. 28, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176).

Il Ministero della Pubblica istruzione già da tempo, anche con circolari ministeriali (n. 301/89 e n. 205/90, 7 marzo 1992 prot. N. 15324/632/MS, 2 marzo 1994 n. 73, 16 febbraio 1995, n. 26) ha affrontato in modo efficace e illuminato la problematica dell'inserimento scolastico dei bambini extracomunitari, definendo al tempo stesso obiettivi, metodi, contenuti e strumenti dell'educazione interculturale.

Secondo gli ultimi dati disponibili, relativi all'anno scolastico 1994/95, gli alunni stranieri presenti nelle scuole italiane sono 43.949, il 27,4% in più rispetto all'anno scolastico precedente.

Circa la metà degli alunni stranieri frequenta la scuola elementare (20.199), meno di un quarto la scuola media (9.089), un po' di un quarto sono gli alunni della scuola materna (8.592), e ancora più ridotto è il numero degli alunni stranieri nelle scuole superiori (6.060).

A livello territoriale la più alta concentrazione di alunni stranieri si rileva, una forte concentrazione nelle regioni Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. Se si considera la percentuale sulla popolazione scolastica la regione al primo posto è il Friuli Venezia Giulia, una regione di confine particolarmente impegnata nell'accoglienza dei profughi, tra i quali numerosi sono i minori, dalle vicine regioni della ex-Jugoslavia. In questa regione infatti particolarmente interessanti sono anche i programmi di insegnamento per i bambini profughi, ai quali si cerca di garantire la continuità con il curriculum scolastico seguito fino al momento dell'arrivo in Italia. In particolare si rileva:

Regione	alunni stranieri	% sulla popolazione scolastica
Lombardia	10.310	0,81
Lazio	6.146	0,71
Emilia Romagna	5.465	1,13
Veneto	3.918	0,60
Toscana	3.729	0,79
Aosta	3.057	0,64
Friuli Venezia Giulia	1.828	1,19

Liguria	1.394	0,72
Sicilia	1.278	0,13
Marche	1.254	0,60
Puglia	1.140	0,14
Trentino A.A.	1.056	0,73
Umbria	954	0,67
Abruzzo	625	0,27
Piemonte	590	0,55
Campania	448	0,04
Sardegna	325	0,10
Calabria	293	0,07
Basilicata	83	0,07
Molise	48	0,08
TOTALE	43.940	0,47

Rispetto alla popolazione scolastica gli alunni stranieri rappresentano appena lo 0,47%, con una punta massima dello 0,72% nella scuola elementare, 0,54% nella scuola materna, 0,40% nella scuola media e lo 0,22% nella scuola superiore.

Il diritto all'iscrizione degli studenti stranieri all'Università è regolamentato da norme rimaste pressoché invariate dagli anni '30 ad oggi. La materia è quindi stata regolamentata ampiamente da circolari ministeriali del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero degli Affari Esteri. L'iscrizione all'anno Accademico 1995/96 è regolamentata da una circolare del Ministero degli Affari Esteri, 14/4/1995. Tale circolare prescrive, tra l'altro, che venga attestato, da parte dello studente, una disponibilità economica pari a L. 1.000.000 mensili. Nell'anno accademico 1995/96 erano iscritti nelle Università italiane 20.707 stranieri, di cui il 44,7% provenienti da paesi della comunità europea, il 22,7% da paesi europei non comunitari, l'11,3% dall'Africa, il 7,5% dalle Americhe, il 13,2% dall'Asia, lo 0,5% dall'Oceania e lo 0,1% apolidi.

Invariate sono rimaste le condizioni per l'accesso all'assistenza sanitaria rispetto a quanto previsto nella circolare 39/93 del Ministero dell'Interno del 18/10/1993, nella quale si richiede pagamento di un premio assicurativo per interventi di emergenza di carattere medico ed ospedaliero per gli studenti stranieri iscritti a corsi di laurea o corsi di diploma universitario presso università italiane a L. 150.000 per un anno accademico e di L. 75.000 per periodi pari o inferiori a 6 mesi. Si richiede inoltre il pagamento di un contributo di L. 302.000 annue per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale per poter acquisire il diritto all'assistenza media ordinaria. In applicazione del decreto legge 489/95 e successive reiterazioni, convertito con legge 9 dicembre 1996, n. 67, l'ordinanza ministeriale del 15 novembre 1996, successivamente confermata, ha facilitato l'accesso ai servizi

sanitari per prestazioni di carattere di urgenza e di prevenzione, nonché per la tutela della maternità e della gravidanza.

Articolo 6 (*Iscrizione anagrafica*)

Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno hanno diritto all'iscrizione anagrafica nel comune nel quale risiedono e al successivo rilascio della carta d'identità.

Dal censimento generale della popolazione del 1991 risultavano residenti regolarmente in Italia 625.034 stranieri dei quali il 46,2% europei, il 14,2% americani, il 25,7% africani, il 12,7% asiatici. Secondo dati ISTAT, alla fine del 1994 gli stranieri iscritti nei registri anagrafici dei comuni erano 683.564, pari all'1,19% della popolazione residente.

Articolo 7 (*Espulsione dal territorio dello Stato*).

Il decreto legge 489/95 e successive reiterazioni ha sostituito interamente, per il periodo in vigore fino al 16 luglio 1996, l'art. 7 e 7bis della legge 39/90, ed introdotto ulteriori cinque articoli, riguardanti: espulsioni come misura di sicurezza, espulsioni come misura di prevenzione, espulsione a richiesta di parte, espulsione per motivi di sicurezza, espulsione come provvedimento amministrativo, adottabile nei confronti di stranieri responsabili di violazioni alle norme sull'ingresso ed il soggiorno, anche quindi di chi ha un permesso di soggiorno scaduto da oltre 30 giorni senza averne richiesto il rinnovo. Il decreto legge 489/95 prevedeva inoltre alcune norme generali per l'adozione di provvedimenti di espulsione, siano essi di competenza dell'autorità giudiziaria o amministrativa. I commi 5 e 6 disciplinavano le modalità attraverso le quali poter dare effettiva esecuzione ai provvedimenti di espulsione, basate su tre adempimenti fondamentali: identificazione certa dello straniero, acquisizione di un valido documento di espatrio e disponibilità di un vettore aereo o marittimo. A tal fine, e solo per i provvedimenti di espulsione per motivi di sicurezza o di prevenzione, era prevista l'adozione dell'obbligo di dimora, presso centri che avrebbero dovuto essere individuati dal Ministro dell'Interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il decreto conteneva inoltre l'indicazione di alcune categorie di stranieri nei confronti dei quali non potevano essere adottate misure di espulsione: minori di anni 16, stranieri regolarmente residenti in Italia da almeno 5 anni, stranieri conviventi con parenti fino al IV grado, donne in stato di gravidanza. Infine il decreto prospettava sanzioni penali volte, direttamente o indirettamente, a consentire l'identificazione del cittadino non comunitario, adempimenti necessari per rendere effettiva l'espulsione dallo Stato e per impedirne il rientro senza autorizzazione. Nella reiterazione del 16 luglio 1996, n. 376, il Governo apportava alcune modifiche volte a semplificare le procedure di espulsione, nella considerazione che esse richiedessero un accurato approfondimento, possibile

nell'immediato proprio nell'ambito della preparazione del nuovo disegno di legge sulla condizione dello straniero, e tenuto conto che nel nel frattempo si sarebbero potute applicare le norme contenute nella legge 39/90. Sono state mantenute invece tutte le norme riguardanti la repressione di attività dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri. Nella reiterazione del 13 settembre 1996, n. 477 è stato introdotto all'art. 5, il comma 8-ter, volto ad evitare l'espulsione di coloro che, nel corso di indagini o di procedimento per reati connessi con l'induzione alla prostituzione o traffico, siano incorsi in situazioni di pericolo per la loro incolumità in virtù della dichiarazioni rese nel corso delle indagini. Con l'approvazione della legge 9 dicembre 1996 n. 167, si applicano le norme della legge 39/90. La difficoltà di esecuzione delle intimazioni di espulsione, in base all'art.7 della suddetta legge, rimane comunque elevata. Al 31 dicembre 1996 risultavano intimati di espulsione 34.520 stranieri non comunitari, e soltanto 5.059, pari al 14,6% degli intimati effettivamente espulsi. Tale percentuale è lievemente superiore a quella registrata al 31 dicembre 1995, anno in cui risultano 56.015 stranieri intimati di espulsione e 7.417 effettivamente espulsi (13,4%).

Tab. 4 Stranieri non appartenenti all'Unione europea segnalati per espulsione

31/12/1996

NAZIONALITÀ INTIMATI		NAZIONALITÀ SEGNALATI	
Albania	9.515	Albania	2.323
Marocco	4.330	Marocco	328
Romania	2.125	Tunisia	299
Jugoslavia	1.733	Romania	267
Tunisia	1.486	Jugoslavia	260
Algeria	1.455	Macedonia	156
Nigeria	1.321	Colombia	122
Turchia	1.109	Polonia	103
India	1.001	Nigeria	96
Pakistan	914	Brasile	79
Polonia	882	Turchia	64
Macedonia	825	Bosnia E.	62
Bosnia E.	768	Croazia	62
totale	27.464	totale	4.221
parziale		parziale	
TOTALE	34.520	TOTALE	5.059

Fonte: Ministero dell'Interno

Articolo 11 (*Pubblicità, relazione al Parlamento, contributi alle regioni*)**1- Programmi proposti dalle regioni afferenti l'anno 1993 e finanziati nel 1994.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 39/90, recante norme sugli interventi straordinari in favore degli immigrati, esuli e loro familiari, sono stati proposti dalle regioni programmazioni finanziarie di interventi mirati alla realizzazione di centri di prima accoglienza e servizi, con un finanziamento globale annuo di 30 miliardi di lire. Dette programmazioni sono state sottoposte all'approvazione del Comitato di cui al regolamento attuativo 244/90 e finanziate nel mese di ottobre 1994.

Nel 1996 si è proseguito nell'attuazione dei principi sanciti dal decreto legge . 3 febbraio 1993 n.°29, in sede di approvazione delle stesse programmazioni. Il varo della legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 ratifica al comma 2 dell'art. 6 la possibilità di utilizzare i fondi previsti dalla legge 39/90 per la realizzazione di centri di seconda accoglienza.

P. Miceli